

**CONSERVATORIO  
DI MILANO****Consiglio Accademico  
Triennio 2022/2025****VERBALE**

Il giorno **29 ottobre 2025**, alle ore 14.30, a seguito della convocazione del Direttore (ex art. 13, c. 1, lett. a del vigente Statuto), il Consiglio Accademico del Conservatorio si riunisce per discutere e deliberare riguardo al seguente

**Ordine del Giorno:**

1. Comunicazioni del Direttore;
2. Extra titolarità a.a. 2025/2026;
3. Regolamento collaborazioni studentesche 200 ore;
4. Reclutamento: Bando a tempo indeterminato;
5. Approvazione verbali;
6. Varie ed eventuali.

<b>Il Consiglio è così costituito:</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>Massimiliano Baggio</b> Direttore del Conservatorio Presidente del Consiglio Accademico	X	
<b>Demetrio Colaci</b> Consigliere in rappresentanza dei docenti	X	
<b>Luigi Di Fronzo</b> Consigliere in rappresentanza dei docenti	X	
<b>Cristina Frosini</b> Consigliere in rappresentanza dei docenti	X	
<b>Luca Lombardo</b> Consigliere in rappresentanza dei docenti	X Dalle ore 14.48	
<b>Nicoletta Mainardi</b> Consigliere in rappresentanza dei docenti	X	
<b>Pietro Mianiti</b> Consigliere in rappresentanza dei docenti	X Da remoto, dalle ore 14.55	

<b>Stefania Mormone</b> Consigliere in rappresentanza dei docenti	X	
<b>Vittorio Parisi</b> Consigliere in rappresentanza dei docenti	X Dalle ore 15.10	
<b>Ivana Valotti</b> Consigliere in rappresentanza dei docenti	X	
<b>Andrea Vigani</b> Consigliere in rappresentanza dei docenti	X	
<b>Joanna Carvelli</b> Consigliere in rappresentanza degli studenti		X
<b>Raffaella Migliaccio</b> Consigliere in rappresentanza degli studenti	X	

Accertata la presenza del numero legale dei partecipanti alla riunione, che perdurerà per l'intera seduta, si dichiarano aperti i lavori del Consiglio. La presente riunione viene verbalizzata dalla Prof.ssa Stefania Mormone.

### 1) Comunicazioni del Direttore

Il Direttore apre la riunione, ultima dell'attuale Consiglio, esprimendo un sincero ringraziamento alle Consigliere e ai Consiglieri per l'importante contributo offerto all'Istituzione nel corso degli ultimi tre anni, un periodo caratterizzato da significativi cambiamenti e da un intenso impegno che ha coinvolto in modo particolare la Direzione e il Consiglio stesso.

Considerato che si tratta dell'ultima riunione del mandato, il Consiglio Accademico dovrà procedere all'approvazione del presente verbale seduta stante.

Il Direttore segnala inoltre che, nei giorni 24 e 25 ottobre, presso il Conservatorio di Padova, si sono svolti gli Stati Generali dell'AFAM, e ne riporta sinteticamente i principali contenuti e temi di discussione.

In ultimo, il Direttore riferisce che, a seguito della prima diffida dell'Avv. Terracciano, datata 21 ottobre 2025, ne è pervenuta una seconda, in data 23 ottobre 2025, la quale sembra riportare elementi riconducibili alla discussione svoltasi in seno al Consiglio il 22 ottobre 2025.

Nel corso di tale riunione il Direttore aveva esposto comunicazioni riservate; ciò lascia presumere che uno o più partecipanti non si siano attenuti al vincolo di riservatezza espressamente previsto dal Regolamento del Consiglio Accademico, esponendo così il Conservatorio a una situazione di potenziale criticità.

### 2) Extra titolarità a.a. 2025/2026

Il Consiglio Accademico, sentita la commissione, appositamente nominata durante la scorsa riunione, assegna le idoneità per l'insegnamento in extra titolarità nell'a.a. 2025/2026, come da seguente delibera assunta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti al momento del voto (Voti a favore: *Massimiliano Baggio, Luigi Di Fronzo, Cristina Frosini, Stefania Mormone, Raffaella Migliaccio, Ivana Valotti, Andrea Vigani*; astenuti: *Demetrio Colaci, Nicoletta Mainardi, Ivana Valotti*; nessun contrario).

#### **DELIBERA n. 45 dell'a.a. 2024/2025 – Extra titolarità 2025/2026**

Il Consiglio Accademico, sentita la Commissione appositamente nominata, approva l'assegnazione delle idoneità per l'insegnamento in extra titolarità nell'a.a. 2025/2026, secondo lo schema allegato.

Relativamente al settore “AFAM038 - Musica d'insieme per voci e strumenti storici” il Consiglio Accademico approva la seguente graduatoria che verrà scorsa sulla base delle necessità didattiche:

1. Prof.ssa Anna Fontana
2. Prof. Attilio Cremonesi
3. Prof. Alberto Grazzi
4. Prof.ssa Noelia Reverte Reche
5. Prof. Jonathan Pia
6. Prof.ssa Renata Spotti
7. Prof.ssa Chiara Tiboni
8. Prof. Giovanni Columbro
9. Prof.ssa Francesca Torelli
10. Prof.ssa Anna Aurigi

Relativamente al settore “AFAM044 - Esecuzione della musica elettroacustica e applicazioni del suono per le arti interattive” (“COME/01 - Esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica”) il Consiglio Accademico approva la seguente graduatoria che verrà scorsa sulla base delle necessità didattiche:

1. Prof. Davide Gagliardi
2. Prof. Fabio Venturi
3. Prof. Massimo Marchi

#### **3) Regolamento collaborazioni studentesche 200 ore**

Il Consiglio Accademico visiona l'aggiornamento della bozza del Regolamento per le collaborazioni studentesche denominate “200 ore”.

Al termine della discussione il Consiglio Accademico, con voto unanimemente favorevole dei Consiglieri presenti al momento della votazione (*Massimiliano Baggio, Demetrio Colaci, Luigi Di Fronzo, Cristina Frosini, Nicoletta Mainardi, Stefania Mormone, Raffaella Migliaccio, Ivana Valotti, Andrea Viganì*), approva la seguente delibera.

#### **DELIBERA n. 46 dell'a.a. 2024/2025 – Regolamento collaborazioni studentesche 200 ore**

Il Consiglio Accademico approva il Regolamento per le collaborazioni studentesche “200 ore”, secondo il testo allegato.

#### **4) Reclutamento: Bando a tempo indeterminato**

Il Consiglio Accademico torna a discutere in merito alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 02972/2025 pubblicata il 23 settembre 2025, relativa al ricorso presentato dalla Prof.ssa Elisabetta Gagliardi contro la delibera del Consiglio Accademico del 15 luglio 2024 che ha approvato il concorso per la cattedra di COMP/05 Canto Pop-Rock, bandito ai sensi del D.M. 180 secondo la procedura ordinaria, e non secondo la procedura riservata prevista dall'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021.

Al riguardo, il Direttore comunica che, successivamente alla prima diffida del 21 ottobre 2025, già discussa nella precedente seduta consiliare, l'Avv. Daniela Terracciano, in

rappresentanza della Prof.ssa Gagliardi, ha trasmesso una seconda diffida datata 23 ottobre 2025. Nel frattempo è pervenuta anche una comunicazione via PEC del 22 ottobre 2025, di contenuto analogo.

Tutte le comunicazioni inviate dall'Avv. Terracciano sono state condivise con le Consigliere e i Consiglieri.

Il Direttore informa inoltre il Consiglio in merito alle interlocuzioni intercorse con l'Avvocatura dello Stato e con il Ministero, finalizzate a chiarire gli adempimenti che il Conservatorio deve assumere in conseguenza della sentenza citata.

Da tali interlocuzioni è stato confermato che, a seguito dell'annullamento – limitatamente alla parte d'interesse della ricorrente – della delibera del 15 luglio 2024 e del conseguente bando per la cattedra di COMP/05 Canto Pop-Rock (ex D.M. 180), il Consiglio Accademico deve necessariamente adottare una nuova delibera, avendo cura di motivare in modo puntuale la propria decisione.

*(Riassunto del pregresso)*

Il Direttore ricorda che l'iter di approvazione del precedente bando per la cattedra di COMP/05 Canto Pop-Rock, ora annullato, è stato particolarmente articolato.

La delibera del 15 luglio 2024, infatti, aveva annullato e sostituito una precedente delibera del 9 luglio 2024, con la quale il Consiglio aveva deliberato di indire concorsi riservati (ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021) per i settori COMP/04 Batteria e percussioni Pop-Rock e COMP/09 Musica d'insieme Pop-Rock.

Successivamente, con la delibera del 15 luglio 2024 – ora annullata dal TAR – il Consiglio Accademico modificò la propria decisione, deliberando di bandire, tramite procedura ordinaria (ai sensi del D.M. 180/2023), un concorso per il settore COMP/04 Batteria e percussioni Pop-Rock e uno per il settore COMP/05 Canto Pop-Rock.

Il passaggio dalla delibera del 9 luglio 2024 a quella del 15 luglio 2024 comportò due variazioni sostanziali nelle decisioni del Consiglio Accademico:

1. la scelta di interessare il settore COMP/05 Canto Pop-Rock in luogo del settore COMP/09 – Musica d'insieme Pop-Rock;
2. la decisione di procedere mediante procedura ordinaria (ex D.M. 180/2023) in luogo della procedura riservata (ex art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021).

Il primo cambio di orientamento – dal settore COMP/09 Musica d'insieme Pop-Rock al settore COMP/05 Canto Pop-Rock – fu determinato da alcune osservazioni formulate dal Coordinatore del settore della Popular Music che, a seguito della prima delibera del 9 luglio 2024, trasmise una comunicazione dettagliata in merito alle esigenze didattiche del settore. Tali considerazioni indussero il Consiglio Accademico a rivedere la propria decisione iniziale, optando per l'indizione di un concorso relativo al settore COMP/05 Canto Pop-Rock, ritenuto maggiormente rispondente ai bisogni formativi dell'Istituzione.

Siffatta decisione trova nuova conferma nella riunione odierna, poiché non si rilevano sostanziali variazioni nelle esigenze didattiche che avevano motivato la scelta operata con la delibera del 15 luglio 2024.

Per quanto riguarda invece il secondo cambio di orientamento – ovvero il passaggio dalla procedura riservata (ex art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021) alla procedura ordinaria (ex D.M. 180/2023) – la discussione fu più articolata. Essa si concluse con la decisione di indire concorsi ordinari (ai sensi del D.M. 180/2023), ritenendo che tale

procedura potesse garantire *“una maggiore concorrenza, con l’auspicio di selezionare i due migliori docenti possibili, a beneficio della qualità della didattica”*.

Il Consiglio Accademico ribadì, in tale occasione, che la qualità della didattica costituisce il criterio principale a cui deve ispirarsi ogni scelta istituzionale. Tale decisione non implicava alcun pregiudizio nei confronti dei docenti che, con contratto a tempo determinato, già occupavano le cattedre di Canto Pop-Rock e di Batteria Pop-Rock, i quali potevano ugualmente partecipare ai concorsi banditi ai sensi del D.M. 180/2023 ed eventualmente confermarsi come i migliori nel loro ambito.

La scelta del Consiglio Accademico tenne altresì conto delle indicazioni contenute nella nota ministeriale del 18 giugno 2024 (prot. n. 11649), avente per oggetto *“Istruzioni operative per le Istituzioni AFAM ad integrazione della nota DGSINFS prot. 8614 del 2 maggio 2024”*, nella quale si prescriveva che, per entrambe le facoltà assunzionali, si doveva procedere con le medesime modalità e secondo la medesima normativa (in questo caso, il D.M. 180/2023).

Tali motivazioni sono state ritenute dal TAR inidonee *“a soddisfare l’obbligo di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, non essendo”*, nelle stesse motivazioni, *“effettivamente rinvenibili le ragioni della preferenza con essa espressa dal Consiglio per il concorso ordinario”*.

Va chiarito, infatti, che la sentenza del TAR non ritiene illegittima la decisione del Consiglio Accademico di procedere mediante procedura ordinaria in luogo della procedura riservata, poiché tale scelta costituisce una facoltà discrezionale dell’Amministrazione e non un obbligo.

La decisione del Tribunale si fonda, invece, sulla carenza di motivazione contenuta nella delibera del 15 luglio 2024, ritenuta insufficiente a giustificare in modo puntuale la scelta effettuata.

In particolare il Tribunale ha ritenuto che la motivazione offerta dal Consiglio Accademico *“sembra trascurare la scelta, espressa dal legislatore con l’art. 59, comma 9-ter (inserito dall’art. 11, comma 3-bis, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103) di imporre alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di fare i conti con la possibilità di utilizzare il meccanismo straordinario di reclutamento (che, «pur nella sua specialità, risponde comunque ai canoni di selezione concorsuale trasparente e imparziale»: così, Cons. Stato, VII, 21/01/2025, n. 423), senza alcun «obbligo» (come scritto anche nella succitata ordinanza n. 477/2025 del Consiglio di Stato), ma anche senza sminuire la portata dell’intervento normativo in questione, sostituendosi al legislatore nell’esprimere valutazioni che lo stesso legislatore dovrebbe avere già effettuato, a monte, bilanciando le esigenze presidiate dal concorso “ordinario” (ossia, di garantire la più estesa partecipazione alla procedura) con quelle salvaguardate dalle procedure straordinarie (nella specie, come già scritto, introdotte in sede di «attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e preinfrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano)»*.

Pertanto, preso atto che la sentenza del TAR evidenzia come le motivazioni del Consiglio Accademico risultino insufficienti di fronte alle *“valutazioni che lo stesso legislatore dovrebbe avere già effettuato, a monte, bilanciando le esigenze tutelate dal concorso ordinario (ossia, garantire la più ampia partecipazione alla procedura) con quelle salvaguardate dalle procedure straordinarie”*, vengono meno anche le riserve che avevano legittimamente indotto il Consiglio a preferire la procedura ordinaria rispetto a quella riservata.



Pertanto ora il Consiglio Accademico, in assenza di ulteriori riserve, può procedere con la deliberazione del concorso per la cattedra di COMP/05 Canto Pop-Rock secondo il quadro normativo vigente.

*(Quadro normativo vigente)*

In merito al quadro normativo vigente, entro il quale il Consiglio Accademico può adottare la delibera odierna, il Direttore ricorda, come già riportato nella precedente seduta del 22 ottobre 2025, di aver interessato il Ministero e segnatamente l'Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM", dal quale ha potuto apprendere (con email del 9 ottobre 2025) che:

*"Non è più possibile effettuare concorsi riservati secondo la vecchia normativa dell'art. 59 DL 73/2021, né secondo il DM 180/2023, norme entrambe abrogate dal DPR 83/2024.*

*Le procedure concorsuali devono quindi seguire le disposizioni di cui all'art. 17, comma 9 in combinato disposto con l'art. 8 del DPR 83/2024 (accesso riservato a chi ha tre anni di servizio oppure è inserito nelle graduatorie nazionali).*

*A tal fine, non rileva il fatto che il concorso sia a valere su precedenti facoltà assunzionali"*

Tale orientamento è stato oggetto di ulteriore interlocuzione con il Ministero, a seguito della quale è emersa la piena operatività del DPR 83/2024, che si configura già come l'unica cornice normativa entro la quale il Consiglio Accademico può adottare la delibera odierna.

A tal proposito il Direttore legge la comunicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore), Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM", avente protocollo in uscita n. 12937 del 29 ottobre 2025 e oggetto "Riscontro a nota prot. 9182 del 24.10.2025, SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 2972/2025 - PROCEDURA CONCORSUALE PER IL SETTORE COMP/05 CANTO POP-ROCK - INVIO DIFFIDE DELLA CONTROPARTE - RICHIESTA URGENTE PARERE UFFICIALE" - pervenuta tramite PEC alle ore 7.50 di oggi, 29 ottobre 2025 - il cui contenuto viene integralmente riportato di seguito:

*Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 9182 del 24.10.2025, di richiesta parere in merito alla procedura concorsuale relativa al settore COMP/05 Canto Pop Rock, a seguito di sentenza TAR Lombardia n. 2972/2025 e di diffide a voi pervenute in nome e per conto della Prof.ssa Gagliardi, si rappresenta quanto segue.*

*Il d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, entrato in vigore il 5 luglio 2024, ha introdotto la nuova disciplina del reclutamento del personale docente delle istituzioni AFAM, abrogando le precedenti disposizioni di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021, comprese le modalità di accesso riservato di cui al comma 9-bis.*

*In particolare, l'art. 17, comma 9, del d.P.R. n. 83/2024 stabilisce che "a decorrere dal primo ciclo di programmazione successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, le procedure di reclutamento sono disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8".*

*Tale nuovo regime è stato concretamente avviato con il D.M. 12 febbraio 2025, n. 128, che ha ridefinito i settori artistico-disciplinari e dato attuazione al nuovo ciclo di programmazione del personale per l'anno accademico 2025/2026, come previsto dall'art. 17, comma 8, del d.P.R. 83/2024. In tal senso, lo stesso D.M. n. 128/2025, all'art. 5, dispone chiaramente che "conformemente a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 gli effetti del presente decreto decorrono dall'applicazione delle disposizioni di detto d.P.R., ivi compresa la programmazione del personale per l'anno accademico 2025/2026.*

*L'avvio delle procedure di cui ai precedenti articoli avviene durante l'anno accademico 2024/2025".*

*Ai sensi dell'art. 4 del citato d.P.R., le procedure di reclutamento "sono bandite entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente e si concludono entro ottobre", in preparazione all'avvio del nuovo anno accademico, fissato al 1° novembre. Dalla lettura coordinata delle disposizioni richiamate emerge che le procedure concorsuali bandite nel corso dell'anno accademico 2024/2025, dopo l'avvio del nuovo ciclo della programmazione, e destinate alla copertura di posti relativi all'a.a. 2025/2026 devono essere ricondotte alla disciplina introdotta dal d.P.R. 83/2024.*

*Si rappresenta, altresì, che il Ministero, con propria nota circolare prot. n. 9115 del 25 giugno 2024, aveva comunicato alle Istituzioni che "nel rendere noto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.P.R. n. 83 del 24 aprile 2024 (...) si segnala che lo stesso si applica a partire dall'anno accademico 2025/2026, ossia a partire dalle operazioni di registrazione delle cessazioni [nuovo ciclo della programmazione, effettivamente avviato a febbraio 2025, ndr], di variazione degli organici e di programmazione del reclutamento che dovranno avviarsi nei primi mesi del 2025". Parimenti, con le note prot.n. 8232 del 27 giugno 2025 e n. 9433 del 28 luglio 2025, la scrivente Amministrazione ha fornito alle Istituzioni indicazioni operative in merito alle modalità applicative del nuovo d.P.R. 83/2024 alle procedure di reclutamento.*

*Ne consegue che non è più possibile applicare né il D.M. 180/2023, né l'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021, atteso che tali disposizioni sono ormai superate dal nuovo quadro normativo. Nelle more della piena attuazione dell'abilitazione artistica nazionale, il nuovo sistema del reclutamento, come definito dal combinato disposto degli artt. 17, comma 8, e 8 del citato d.P.R., ha parzialmente ridefinito i criteri di partecipazione, prevedendo requisiti che, al pari del previgente concorso c.d. riservato, mirano a salvaguardare le possibilità di accesso al ruolo del personale "precario". L'accesso alle nuove procedure concorsuali, infatti, risulta espressamente riservato ai candidati che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, ovvero, risultino inseriti nelle graduatorie nazionali, senza alcun vincolo di servizio presso la medesima Istituzione banditrice.*

*Pertanto, non assume rilievo la circostanza che il concorso in oggetto si riferisca a facoltà assunzionali pregresse, in quanto la disciplina applicabile alle procedure concorsuali è indipendente dall'autorizzazione economico-finanziaria alle assunzioni a tempo indeterminato ed è individuata in base al momento di avvio della procedura concorsuale, non al periodo di maturazione della facoltà. Le facoltà assunzionali, infatti, rappresentano la capacità assunzionale di un'Istituzione e indicano il massimo numero di nuovi lavoratori che possono essere assunti a tempo indeterminato, tenendo conto del budget disponibile. Il budget assunzionale (o facoltà assunzionale), infatti, è la determinazione (e successiva autorizzazione) che annualmente viene effettuata dal Ministero dell'Università e della ricerca (MUR), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle risorse economico-finanziarie a disposizione del MUR per le assunzioni a tempo indeterminato del personale delle Istituzioni AFAM (come disposto dall'art. 3, comma 2, lett. e) del d.P.R. 83/2024).*

*La pronuncia in esame ha annullato la delibera del Consiglio Accademico per carenza di motivazione circa la scelta di bandire una procedura ordinaria, ma non ha imposto l'obbligo di attivare un concorso riservato ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, né ha "congelato" il quadro normativo previgente.*

*L'Amministrazione dovrà, dunque, riesaminare la questione motivazionale, ma tale rivalutazione non può che avvenire alla luce della normativa attualmente vigente, e cioè del d.P.R. 83/2024, che costituisce oggi il solo riferimento legittimo per le procedure di reclutamento del personale docente AFAM.*

*Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che:*

- il d.P.R. n. 83/2024 ha, già, integralmente sostituito la disciplina previgente di cui all'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021;*
- non risulta, pertanto, più legittima l'indizione di procedure riservate ai sensi di tale ultima disposizione, nemmeno entro il 31 ottobre 2025;*
- le future deliberazioni del Consiglio Accademico dovranno attenersi al nuovo regime di cui agli articoli 6, 8 e 17 del d.P.R. n. 83/2024, nel rispetto delle linee interpretative, già, fornite dal Ministero.*

*In conclusione, la sentenza del TAR non incide sulla vigenza del quadro normativo, né può essere intesa quale titolo idoneo a consentire l'applicazione della disciplina abrogata. Le procedure di reclutamento dovranno quindi uniformarsi alla regolamentazione introdotta dal d.P.R. n. 83/2024 e successive disposizioni attuative, ivi compresa la procedura concorsuale per la copertura di un posto per il S.A.D. COMP/05, Canto Pop Rock.*

In estrema sintesi il Ministero ha confermato:

1. che la sentenza *“ha annullato la delibera del Consiglio Accademico per carenza di motivazione circa la scelta di bandire una procedura ordinaria, ma non ha imposto l'obbligo di attivare un concorso riservato ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, né ha “congelato” il quadro normativo previgente”*;
2. che *“non è più possibile applicare né il D.M. 180/2023, né l'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021, atteso che tali disposizioni sono ormai superate dal nuovo quadro normativo” (il DPR 83/2024)*;
3. che *“non assume rilievo la circostanza che il concorso in oggetto si riferisca a facoltà assunzionali pregresse, in quanto la disciplina applicabile alle procedure concorsuali è indipendente dall'autorizzazione economico-finanziaria alle assunzioni a tempo indeterminato ed è individuata in base al momento di avvio della procedura concorsuale, non al periodo di maturazione della facoltà”*.

Riguardo al primo punto è utile ricordare quanto scrive il TAR nella sentenza, peraltro richiamando anche quanto sostenuto dalla controparte: *“Il patrocinio della ricorrente ha chiarito come, ciò che rileverebbe, ai fini del decidere, non sarebbe tanto la natura, vincolante o meno, del disposto di cui all'art. 59, comma 9-ter, del DL n. 73/2021, ma la motivazione dell'atto gravato”*.

Riguardo, poi, il secondo e terzo punto, è la stessa sentenza del TAR a richiamare la circolare del Ministero n. 9115 del 25 giugno 2024 avente per oggetto *“Reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2024/2025”* nella quale si precisa che il DPR 83/2024 *“si applica a partire dalle operazioni di registrazione delle cessazioni, di variazione degli organici e di programmazione del reclutamento che dovranno avviarsi nei primi mesi del 2025”*.

La procedura relativa alle cessazioni ha effettivamente avuto luogo a particolare dalla circolare ministeriale n. 637 del 16 gennaio 2025, mentre la procedura per la variazione degli organici è stata espletata a partire:

- dalla circolare n. 4487 del 3 aprile 2025, recante per oggetto *“D.P.R. 83/2024 - Nuove procedure e modalità per la programmazione per l'anno accademico 2025/2026. Conversioni e indisponibilità”*;
- dalla circolare n. 6748 del 26 maggio 2025, recante per oggetto *“d.P.R. 83/2024 - Nuove procedure e modalità per la programmazione per l'anno accademico 2025/2026. Rideterminazione dell'Organico delle Istituzioni AFAM (art. 3, comma 2, lettera a), g), h) e i), del d.P.R. 83/2024)”*.

Tali procedure si sono svolte in attuazione del DPR 83/2024 a conferma della piena adozione dello stesso, già nel corrente a.a. 2024/2025: *“L'adozione del d.P.R. n. 83 del 24 aprile 2024 ha completato il quadro normativo di riferimento per la gestione e l'organizzazione del personale delle Istituzioni AFAM - fino ad ora costituito, principalmente, dalla legge 508/1999 ss.mm.ii. e dal d.P.R. n. 132/2003 - integrandolo con le novità e le modifiche necessarie a adeguare le modalità di programmazione dell'organico alle esigenze organizzative e amministrative delle Istituzioni stesse”* (circolare n. 4487 del 3 aprile 2025).



Utile richiamare anche il Decreto Ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128 *“Approvazione dei nuovi settori artistico disciplinari dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica ai fini del reclutamento docenti e personale tecnico-amministrativo”* che discende proprio dal DPR 83/2024 e il cui articolo 5 “Efficacia” prevede che: *“Conformemente a quanto previsto dall’art. 17, comma 8, del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 gli effetti del presente decreto decorrono dall’applicazione delle disposizioni di detto d.P.R., ivi compresa la programmazione del personale per l’anno accademico 2025/2026. L’avvio delle procedure di cui ai precedenti articoli avviene durante l’anno accademico 2024/2025”*.

Pertanto, in forza della piena attuazione del DPR 83/2024, il Ministero ha chiarito che *“la sentenza del TAR non incide sulla vigenza del quadro normativo, né può essere intesa quale titolo idoneo a consentire l’applicazione della disciplina abrogata”; “non risulta, pertanto, più legittima l’indizione di procedure riservate ai sensi di tale ultima disposizione, nemmeno entro il 31 ottobre 2025”; “Le procedure di reclutamento dovranno quindi uniformarsi alla regolamentazione introdotta dal d.P.R. n. 83/2024”*. Ne consegue che *“le future deliberazioni del Consiglio Accademico dovranno attenersi al nuovo regime di cui agli articoli 6, 8 e 17 del d.P.R. n. 83/2024, nel rispetto delle linee interpretative, già, fornite dal Ministero”*.

Riguardo poi alle tutele in favore dei docenti precari, va evidenziato come il comma 9 dell’articolo 17 del DPR 83/2024 introduca palesemente delle riserve per coloro che *“risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell’articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”*.

In proposito il Ministero afferma: *“Nelle more della piena attuazione dell’abilitazione artistica nazionale, il nuovo sistema del reclutamento, come definito dal combinato disposto degli artt. 17, comma 8, e 8 del citato d.P.R., ha parzialmente ridefinito i criteri di partecipazione, prevedendo requisiti che, al pari del previgente concorso c.d. riservato, mirano a salvaguardare le possibilità di accesso al ruolo del personale “precario”. L’accesso alle nuove procedure concorsuali, infatti, risulta espressamente riservato ai candidati che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, ovvero, risultino inseriti nelle graduatorie nazionali, senza alcun vincolo di servizio presso la medesima Istituzione banditrice”*.

L’adozione, quindi, di un bando di concorso comprensivo delle riserve di cui comma 9 dell’articolo 17 del DPR 83/2024, appare coerente con la valutazione operata dal TAR in merito alla *ratio* sottesa alla procedura riservata invocata dalla ricorrente *“volta, da un lato, a rispondere alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per abuso di contratti a termine, e, d’altro lato, a stabilizzare i docenti precari ancora presenti nelle istituzioni AFAM, pur sempre attraverso una procedura concorsuale”*.

Di conseguenza, con l’adozione di un bando secondo le riserve dell’articolo 17, comma 9 del DPR 83/2024 verrà consentito ai docenti “precari” di accedere - comunque mediante una procedura concorsuale - all’immissione in ruolo.

*(Proposta del Direttore)*

Il Direttore propone al Consiglio di confermare l'assegnazione della facoltà assunzionale in favore del settore COMP/05 Canto pop-rock, considerato che gli attuali numeri relativi a questo settore, così come emergono dalle classi dell'a.a. 2025/2026 predisposte dal Coordinamento di Popular music, confermano le esigenze didattiche che avevano motivato la decisione assunta in data 15 luglio 2025.

Altresì, il Direttore propone di approvare l'indizione di un concorso per docenti a tempo indeterminato, per il settore COMP/05 Canto pop-rock, secondo la normativa vigente, ossia il DPR 83/2024, tenuto conto delle indicazioni del Ministero che hanno chiarito che

*“non è più possibile applicare né il D.M. 180/2023, né l'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021, atteso che tali disposizioni sono ormai superate dal nuovo quadro normativo” (il DPR 83/2024)”*

e che

*“non assume rilievo la circostanza che il concorso in oggetto si riferisca a facoltà assunzionali pregresse, in quanto la disciplina applicabile alle procedure concorsuali è indipendente dall'autorizzazione economico-finanziaria alle assunzioni a tempo indeterminato ed è individuata in base al momento di avvio della procedura concorsuale, non al periodo di maturazione della facoltà”.*

Il tutto tenuto anche conto che la sentenza del TAR *“non ha imposto l'obbligo di attivare un concorso riservato ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, né ha “congelato” il quadro normativo previgente”.*

Nello specifico il Direttore propone di indire il concorso per docenti a tempo indeterminato, per il settore COMP/05 Canto pop-rock secondo la procedura di cui all'articolo 17, comma 9 in combinato disposto con l'articolo 8 del DPR 83/2024. Tale procedura, che come chiarito dal Ministero si configura a tutti gli effetti come una procedura riservata (in favore dei candidati che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, ovvero, risultino inseriti nelle graduatorie nazionali), appare in grado di bilanciare le esigenze tutelate da un concorso ordinario in termini di partecipazione e le esigenze salvaguardate da una procedura straordinaria che mira a tutelare le possibilità di accesso al ruolo del personale “precario”. L'accesso alle nuove procedure concorsuali, infatti, risulta espressamente riservato ai candidati che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, ovvero, risultino inseriti nelle graduatorie nazionali.

*(Discussione tra i Consiglieri)*

Segue un'approfondita discussione dalla quale emerge l'opinione, condivisa da diversi Consiglieri, che il Consiglio non disponga delle competenze normative necessarie per entrare nel merito della questione.

Interviene il Consigliere Demetrio Colaci il quale afferma quanto segue: *“Premesso che, per motivi di salute, non ho partecipato alle votazioni effettuate sull'argomento nelle sedute del C.A. del 9 luglio 2024 e 15 luglio 2024, desidero esprimere delle mie riflessioni sulla questione all'Ordine del Giorno e in merito all'iter del contenzioso.*

*A fronte delle motivazioni contenute nell'ordinanza di sospensiva, il Conservatorio poteva decidere di dare esecuzione spontanea all'ordinanza del 17 dicembre 2024 che accoglieva il fumus iuris iudicandi che, palesemente, nelle motivazioni della sospensiva, anticipava l'accoglimento del ricorso.*

*Tale sospensiva costituiva un provvedimento giudiziale a cui si poteva dare seguito con l'indizione di un concorso riservato finalizzato al superamento del precariato, stante il quadro normativo, anche per evitare agli organi del Conservatorio e all'Amministrazione una prevedibile futura richiesta di risarcimento danni.*

*Abbiamo appreso anche che il Conservatorio, su parere dell'Avvocato dello Stato, non ha inteso procedere alla presentazione di un ricorso in appello, evidentemente non sussistendone i presupposti.*

*Chiedo, infine, se il Direttore è a conoscenza o ha ricevuto notifica di un eventuale "Giudizio di ottemperanza" avanzato dai legali della prof.ssa Gagliardi sulla sentenza passata in giudicato. Con un giudizio di ottemperanza, vi sarebbe stata la nomina di un Commissario "ad acta" con il compito di ottemperare alla sentenza ed indire il Concorso".*

Il Direttore risponde che, al riguardo, non ha avuto alcuna notizia o notifica.

Nel corso del dibattito, il Consigliere Demetrio Colaci e la Consigliera Cristina Frosini avanzano la proposta di procedere con l'indizione di un concorso riservato, ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021, per il settore COMP/05 Canto Pop-Rock, in ottemperanza della sentenza del TAR del 23 settembre 2025, nonché della precedente ordinanza di sospensiva del 17 dicembre 2024.

In particolare il Consigliere Demetrio Colaci rilascia la seguente dichiarazione: *"Pur comprendendo le ragioni del Direttore il quale ravvisa la necessità di conformarsi a quando asserito dalla dott.ssa Sara Lorenzon, Dirigente dell'Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM", considerando che la sentenza del TAR Lombardia del 23.09.2025 - preceduta dall'ordinanza di sospensiva del 17.12.2024 - ha accolto il ricorso della prof.ssa Maria Elisabetta Gagliardi esprimo - in ogni caso - il parere di eseguire la predetta sentenza ciò per evitare un'eventuale azione risarcitoria da parte della ricorrente qualora non sarà indetto un concorso riservato".*

Di seguito la dichiarazione della Consigliera Cristina Frosini: *"Confermo la necessità di procedere all'immediata emanazione di un bando ex art. 59, comma 9-bis, D.L. 73/2021 entro il 31 ottobre 2025, in quanto dal 1° novembre 2025 entrerà in vigore il d.P.R. 83/2025, che non lo renderebbe più possibile. Tale urgenza si pone a fronte della sentenza del TAR del 23 settembre 2025 comunicataci in data 22 ottobre 2025 e alle due diffide del 21 e 23 ottobre.*

*Ribadisco il mio parere - già espresso e verbalizzato nella seduta del 15 luglio 2024 del Consiglio Accademico, successivamente richiamato nella mia comunicazione in autotutela del 5 agosto 2024 e nuovamente nel verbale del 22 ottobre 2025 - secondo cui il bando deve essere inquadrato nel regime del concorso riservato, sia per le medesime motivazioni già in precedenza illustrate - in più punti riprese peraltro anche nella citata sentenza del TAR - sia in quanto la stessa sentenza, annullando la delibera specifica relativa all'a.a. 2024/25, riporta di fatto il procedimento al contesto dell'anno accademico precedente e consente l'emanazione del bando riservato previsto solo per l'a.a. 2024/25.*

*Colgo l'occasione per ribadire che le informazioni devono essere messe a disposizione da parte della Direzione al Consiglio Accademico in modo tempestivo ed esaustivo.*

*Purtroppo, troppo spesso la documentazione arriva all'ultimo momento e ciò è avvenuto anche in relazione al tema del concorso riservato e ai connessi ricorsi e diffide. La sentenza del TAR del 23 settembre 2025 ci è stata comunicata e resa disponibile solo in data 22 ottobre 2025, pochi minuti prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Accademico, nel cui ordine del giorno era prevista la trattazione del concorso COMP/05 Canto pop e rock. Sempre sul medesimo argomento, in data 20 ottobre 2025 ci è stata trasmessa una comunicazione dell'Avvocatura dello Stato datata 2 ottobre 2025, la quale fa riferimento a una nota di cui non ci è stato fornito né il contenuto né il tenore.*

*Inoltre, in data 22 ottobre 2025 è stata letta una mail della dott.ssa Lorenzon in risposta a un quesito/memoria della Direzione che non è stato condiviso con il CA. Tale attitudine nell'informare il CA è peraltro reiterata anche nell'invio solamente ieri pomeriggio alle ore 17.00 di ulteriore documentazione relativa al tema, peraltro con tutta evidenza in possesso del Conservatorio da tempo. In merito sottolineo come trattandosi di una questione che comunque coinvolge il Consiglio accademico, stupisce che il Direttore che non si sia sentito in dovere di inserire in Cc nella comunicazione al MUR, i componenti del CA.*

*Ritengo opportuno che, per il futuro, la documentazione e le informazioni relative a temi di tale rilievo siano condivise con il Consiglio Accademico in modo completo e con congruo anticipo, così da consentire un esame consapevole e approfondito delle questioni all'ordine del giorno".*

Il Direttore si dice contrario alla proposta avanzata dal Consigliere Demetrio Colaci e dalla Consigliera Cristina Frosini di procedere con l'indizione di un concorso riservato, ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021, per il settore COMP/05 Canto Pop-Rock. Il Direttore motiva la propria contrarietà ribadendo che il Ministero ha chiarito che "Il d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, entrato in vigore il 5 luglio 2024, ha introdotto la nuova disciplina del reclutamento del personale docente delle istituzioni AFAM, abrogando le precedenti disposizioni di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021, comprese le modalità di accesso riservato di cui al comma 9-bis" e che "la sentenza del TAR non incide sulla vigenza del quadro normativo, né può essere intesa quale titolo idoneo a consentire l'applicazione della disciplina abrogata", con la conseguenza che: a) "non è più possibile applicare né il D.M. 180/2023, né l'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021, atteso che tali disposizioni sono ormai superate dal nuovo quadro normativo" (il DPR 83/2024); b) "non risulta, pertanto, più legittima l'indizione di procedure riservate ai sensi" dell'art. 59, comma 9-ter, del DL n. 73/2021 "nemmeno entro il 31 ottobre 2025"; c) "Le procedure di reclutamento dovranno quindi uniformarsi alla regolamentazione introdotta dal d.P.R. n. 83/2024"; d) "le future deliberazioni del Consiglio Accademico dovranno attenersi al nuovo regime di cui agli articoli 6, 8 e 17 del d.P.R. n. 83/2024, nel rispetto delle linee interpretative, già, fornite dal Ministero".

*(Votazione delle proposte)*

Terminata la discussione il Consiglio Accademico vota le due proposte, quella del Direttore volta ad approvare il bando per il settore COMP/05 Canto Pop-Rock secondo il DPR 83/2024 e quella dei Consiglieri Demetrio Colaci e Cristina Frosini volta ad approvare il bando per il settore COMP/05 Canto Pop-Rock secondo la procedura riservata dell'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021.

Di seguito le risultanze del voto:

- Consiglieri presenti al momento del voto: n. 12 Consiglieri (*Massimiliano Baggio, Demetrio Colaci, Luigi Di Fronzo, Cristina Frosini, Luca Lombardo, Nicoletta Mainardi, Pietro Mianiti, Stefania Mormone, Raffaella Migliaccio, Vittorio Parisi, Ivana Valotti, Andrea Viganì*);
- Voti a favore della proposta del Direttore: n. 4 voti (*Massimiliano Baggio, Luca Lombardo, Stefania Mormone, Vittorio Parisi*);
- Voti a favore della proposta Consiglieri Demetrio Colaci e Cristina Frosini: n. 6 voti (*Demetrio Colaci, Luigi Di Fronzo, Cristina Frosini, Nicoletta Mainardi, Pietro Mianiti, Raffaella Migliaccio*).
- Astenuti: n. 2 Consiglieri (*Ivana Valotti, Andrea Viganì*).



Con il voto di maggioranza (n. 6 voti su n. 11 votanti) il Consiglio Accademico approva la proposta di pubblicare il bando per il settore COMP/05 Canto Pop-Rock secondo la procedura riservata dell'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021.

*(Delibera)*

Al termine della discussione il Consiglio Accademico, con voto di maggioranza dei Consiglieri presenti al momento della votazione (*Massimiliano Baggio, Demetrio Colaci, Luigi Di Fronzo, Cristina Frosini, Luca Lombardo, Nicoletta Mainardi, Pietro Mianiti, Stefania Mormone, Raffaella Migliaccio, Vittorio Parisi, Ivana Valotti, Andrea Viganì*), approva la seguente delibera.

**DELIBERA n. 47 dell'a.a. 2024/2025 - Reclutamento a tempo indeterminato settore COMP/05 Canto Pop-Rock**

**Il Consiglio Accademico,**

**CONSIDERATA** la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 02972/2025, pubblicata il 23 settembre 2025, relativa al ricorso presentato dalla Prof.ssa Elisabetta Gagliardi contro la delibera del Consiglio Accademico del 15 luglio 2024, preceduta dalla pronuncia dello stesso Tribunale n. 01482/2024 che ha accolto l'istanza cautelare della ricorrente sospendendo il procedimento concorsuale;

**CONSIDERATO** che la Prof.ssa Elisabetta Gagliardi è docente con contratto a tempo determinato presso questo Conservatorio nel settore COMP/05 Canto Pop-Rock;

**CONSIDERATO** il Decreto Dirigenziale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2024, protocollo n. 9114, che ha assegnato al Conservatorio n. 2 facoltà assunzionali per l'assunzione di personale docente a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° novembre 2024;

**CONSIDERATA** la circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2024, protocollo n. 9115, avente per oggetto "*Reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2024/2025*";

**CONSIDERATO** che il Consiglio Accademico,

- in esecuzione del richiamato Decreto Dirigenziale del 25 giugno 2024, protocollo n. 9114;
- secondo le procedure previste dalla richiamata circolare del 25 giugno 2024, protocollo n. 9115;

con delibera del Consiglio Accademico del 9 luglio 2024 ha destinato le due facoltà assunzionali all'assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 docente per il settore COMP/04 Batteria e percussioni Pop-Rock e n. 1 docente per il settore COMP/09 Musica d'insieme Pop-Rock, stabilendo di procedere con due bandi di concorso secondo la procedura riservata prevista dall'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021;

**CONSIDERATO** che successivamente, con delibera del 15 luglio 2024, il Consiglio Accademico ha annullato la delibera del 9 luglio 2024 deliberando di destinare le due facoltà assunzionali all'assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 docente per il settore COMP/04 Batteria e percussioni Pop-Rock e n. 1 docente per il settore COMP/05 Canto Pop-Rock, stabilendo di procedere con due bandi di concorso ai sensi del D.M. 180 secondo la procedura ordinaria, e non secondo la procedura riservata prevista dall'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021;



**CONSIDERATO** che i bandi approvati con la delibera del Consiglio Accademico del 15 luglio 2024 sono stati pubblicati come di seguito indicato:

- **COMP/04 Batteria e percussioni Pop-Rock:** il concorso per la copertura con contratto a tempo indeterminato di n. 1 cattedra relativa al settore COMP/04 Batteria e percussioni Pop-Rock è stato indetto, secondo la procedura ordinaria ex D.M. 180/2023, con bando pubblicato in data 5 novembre 2024 assunto agli atti con protocollo n. 8880;
- **COMP/05 Canto Pop-Rock:** il concorso per la copertura con contratto a tempo indeterminato di n. 1 cattedra relativa al settore COMP/05 Canto Pop-Rock è stato indetto, secondo la procedura ordinaria ex D.M. 180/2023, con bando pubblicato in data 5 novembre 2024 assunto agli atti con protocollo n. 8881, poi rettificato con documento del 19 novembre 2024 assunto agli atti con protocollo n. 9355;

**CONSIDERATO** che la predetta sentenza del TAR Lombardia ha accolto il ricorso proposto dalla Prof.ssa Elisabetta Gagliardi ritenendo, le motivazioni addotte dal Consiglio Accademico nella delibera del 15 luglio 2025, inidonee *“a soddisfare l’obbligo di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, non essendo in essa effettivamente rinvenibili le ragioni della preferenza con essa espressa dal Consiglio per il concorso ordinario, sì da revocare anche il precedente deliberato relativo al medesimo oggetto”*;

**CONSIDERATO** che la sentenza del TAR Lombardia ha annullato la delibera del Consiglio Accademico del 15 luglio 2024, *“nei limiti dell’interesse azionato”* dalla ricorrente, e il conseguente bando relativo al settore COMP/05 Canto Pop-Rock (pubblicato in data 5 novembre 2024 assunto agli atti con protocollo n. 8881, poi rettificato con documento del 19 novembre 2024 assunto agli atti con protocollo n. 9355);

**CONSIDERATO** che la sentenza del TAR Lombardia ha ricordato che *“la motivazione delle relative decisioni deve potersi desumere dall’insieme degli interventi riportati a verbale nella relativa seduta e, secondo l’impostazione che pare preferibile, deve essere espressa tramite una formula riassuntiva, chiara e onnicomprensiva degli elementi essenziali in virtù dei quali il corpo deliberante è pervenuto alla decisione, unanime o maggioritaria, consacrata nel voto finale”*;

**CONSIDERATO** e richiamato quanto discusso nella presente seduta consiliare, così come risulta dal relativo verbale;

**CONSIDERATA** la comunicazione del Ministero dell’Università e della Ricerca, Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore), Ufficio VI “Stato giuridico ed economico del personale AFAM”, avente protocollo in uscita n. 12937 del 29 ottobre 2025 (protocollo in entrata n. 9330 del 29 ottobre 2025) e oggetto “Riscontro a nota prot. 9182 del 24.10.2025, SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 2972/2025 - PROCEDURA CONCORSUALE PER IL SETTORE COMP/05 CANTO POP-ROCK - INVIO DIFFIDE DELLA CONTROPARTE - RICHIESTA URGENTE PARERE UFFICIALE”, comunicazione che ha fatto seguito al precedente parere espresso dallo stesso Ufficio VI “Stato giuridico ed economico del personale AFAM” del Ministero con email del 9 ottobre 2025 (protocollo in entrata n. 9156 del 23 ottobre 2025);

**CONSIDERATA** la già richiamata ordinanza n. 01482/2024, resa dal TAR Lombardia in data 17 dicembre 2024, che accoglieva il *fumus iuri iudicanti*;

**CONSIDERATE** le diffide del 21 e 23 ottobre 2025 dell'avvocato Daniela Terracciano in rappresentanza della Prof.ssa Elisabetta Gagliardi;

**TENUTO CONTO** della necessità di applicare con la dovuta urgenza quanto disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con la sentenza sopra richiamata;

**DELIBERA**

1. di confermare l'annullamento della delibera del 9 luglio 2024, con la quale era stato stabilito di destinare le due facoltà assunzionali previste dal D.D. 25 giugno 2024, protocollo n. 9114, all'assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 docente per il settore COMP/04 Batteria e percussioni Pop-Rock e n. 1 docente per il settore COMP/09 Musica d'insieme Pop-Rock, stabilendo di procedere con due bandi di concorso secondo la procedura riservata prevista dall'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021;
2. di annullare – per effetto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 02972/2025, pubblicata il 23 settembre 2025 – la delibera del 15 luglio 2025, per la parte d'interesse della Prof.ssa Elisabetta Gagliardi;
3. di annullare – per effetto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 02972/2025, pubblicata il 23 settembre 2025 – il concorso per la copertura con contratto a tempo indeterminato di n. 1 cattedra relativa al settore COMP/05 Canto Pop-Rock indetto con bando del 5 novembre 2024 e protocollo n. 8881, poi rettificato con documento del 19 novembre 2024 e protocollo n. 9355;
4. di confermare la destinazione di una delle due facoltà assunzionali previste dal D.D. 25 giugno 2024, prot. n. 9114, all'assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 docente per il settore COMP/05 Canto Pop-Rock, ritenendo tuttora attuali le esigenze didattiche che avevano motivato tale scelta in data 15 luglio 2024, anche in considerazione del considerevole numero di iscrizioni ai corsi di studio relativi al Canto Pop-Rock, confermato anche a seguito degli esami di ammissione per il prossimo a.a. 2025/2026;
5. di approvare la pubblicazione, entro il 31 ottobre 2025, di un bando di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 docente per il settore COMP/05 Canto Pop-Rock secondo procedura riservata ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021.

**5) Approvazione verbali**

Il Consiglio Accademico, con voto unanime dei Consiglieri presenti al momento della votazione (*Massimiliano Baggio, Demetrio Colaci, Luigi Di Fronzo, Cristina Frosini, Luca Lombardo, Nicoletta Mainardi, Pietro Mianiti, Stefania Mormone, Raffaella Migliaccio, Vittorio Parisi, Ivana Valotti, Andrea Viganì*), approva il verbale relativo alla precedente seduta del 22 ottobre.

Il Consiglio Accademico, con voto unanime dei Consiglieri presenti al momento della votazione (*Massimiliano Baggio, Joanna Carvelli, Demetrio Colaci, Luigi Di Fronzo, Cristina Frosini, Luca Lombardo, Nicoletta Mainardi, Pietro Mianiti, Stefania Mormone, Raffaella Migliaccio, Vittorio Parisi, Ivana Valotti, Andrea Viganì*), approva, seduta stante, il verbale relativo alla presente seduta del 29 ottobre.

## **6) Varie ed eventuali**

La Consigliera Cristina Frosini evidenzia una serie di problemi legati alla Segreteria didattica. Per ottemperare a questa situazione fa richiesta al Direttore perché la piattaforma per l'iscrizione ai corsi sia riaperta. La Consigliera Raffaella Migliaccio segnala che la Consulta degli studenti ha presentato la medesima richiesta ricevendo risposta positiva da parte del Direttore.

\*\*\*\*

Alle ore 17.00 terminati gli argomenti di discussione e deliberato quanto sopra verbalizzato, il Direttore dichiara conclusi i lavori consiliari.

**Il Consigliere verbalizzante  
Stefania Mormone**

**Il Presidente del Consiglio Accademico  
Il Direttore  
Massimiliano Baggio**

Pre-valorazione

# CONSERVATORIO DI MILANO

Milano, ---ottobre 2025

## IL DIRETTORE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO l' Art. 6 dello Statuto del Conservatorio " G. Verdi" di Milano che definisce l'autonomia regolamentare dell'istituto che si esplica nell'emanazione del Regolamento didattico, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, del Regolamento degli uffici amministrativi e dei regolamenti interni contenenti le disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e disciplinare.

VISTO l'art. 11 del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti";

VISTA la delibera del Consiglio Accademico N.....;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del....;

## DECRETA

l'emanazione del *Regolamento per le attività di collaborazione degli studenti*, denominate "Collaborazioni 200 Ore", come riportato nel presente decreto.



# **REGOLAMENTO COLLABORAZIONI 200 ORE**

## **Art. 1 – Generalità**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni ministeriali, le forme di collaborazione degli studenti.

1. Le forme di collaborazione degli studenti, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, possono essere attivate per lo svolgimento di attività di supporto nei seguenti settori e/o uffici:
  - a) Ufficio stampa e comunicazione;
  - b) Biblioteca;
  - c) Ufficio Produzione;
  - d) Supporto alla Didattica Speciale;
  - e) Centro Servizi Audio e Video (Centro SAV) del Conservatorio;
  - f) Ufficio internazionale;
  - g) Supporto alle attività didattiche e di produzione dei settori del jazz e della popular music;
  - h) Supporto alle attività correlate alla didattica;
2. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, determina i fondi da destinare complessivamente alle collaborazioni.
3. Per l'attribuzione delle collaborazioni verrà emanato un apposito bando secondo i requisiti e le modalità indicate nei seguenti articoli.
4. Le collaborazioni verranno attivate solo in caso di effettiva necessità. L'inclusione nella graduatoria non comporterà alcun obbligo da parte del Conservatorio.
5. Le collaborazioni oggetto del presente regolamento:
  - avranno durata massima di 200 ore cadauno e termineranno il 31 ottobre dell'anno accademico di riferimento;
  - per gli studenti iscritti al terzo anno di un corso accademico di I livello e per gli studenti iscritti al secondo anno di un corso accademico di II livello, termineranno con il conseguimento del titolo di diploma accademico;
  - Il numero di ore di collaborazione non potrà essere suddiviso tra più settori o uffici, salvo particolari esigenze organizzative individuate dal settore di riferimento e comunque autorizzate dal Direttore e dal Direttore Amministrativo, d'intesa con il referente di settore, come previsto dal successivo art. 9, comma 2.
  - saranno articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni richieste con i doveri didattici e gli impegni di studio degli

studenti selezionati; resta inteso che gli obblighi didattici avranno priorità e prevalenza assoluta nelle attività dello studente selezionato; si svolgeranno, di norma, nei locali del Conservatorio e saranno precedute da un incontro preparatorio;

- Gli studenti eventualmente selezionati saranno tenuti a svolgere le prestazioni richieste con diligenza, secondo le disposizioni impartite dal referente del Conservatorio nell'ambito di quanto stabilito dall'incarico e comunque nel pieno rispetto delle regole generali di funzionamento del Conservatorio.
- Il rapporto di collaborazione sarà improntato a criteri di flessibilità oraria, nel rispetto delle indicazioni operative fornite dal referente di settore. Tale collaborazione sarà coordinata con l'insieme delle attività necessarie per il corretto svolgimento e la realizzazione degli obiettivi per i quali è stata richiesta.

6. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Inoltre, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs n. 68/2012 l'importo della collaborazione studentesca è esente fiscalmente fino ad un importo pari a 3.500€ riferito ad ogni anno solare. Qualora nello stesso anno venissero liquidati compensi per prestazioni effettuate in anni diversi, per un importo complessivo superiore al limite sopra indicato, la parte eccedente sarà soggetta ad Irpef.

Per i compensi liquidati verrà rilasciato il modello CU:

- La parte esente non deve essere dichiarata ai fini Irpef (modello 730 o Unico), mentre dovrà essere riportata in eventuali dichiarazioni ISEE;
- La parte assoggettata ad Irpef, se presente, dovrà essere indicata nell'eventuale dichiarazione dei redditi e concorre a formare il limite di reddito per essere considerati "fiscalmente a carico".

## **Art. 2 - Modalità di presentazione delle richieste**

Gli uffici e le strutture accademiche che intendano assicurare con l'apporto di studenti i servizi di cui all'art. 1 presentano, entro il 10 settembre di ciascun anno, richiesta al Direttore, indicando:

- a) L'ufficio o la struttura accademica richiedente;
- b) le attività per le quali si chiede l'assegnazione;
- c) descrizione dettagliata dei servizi da assegnare agli studenti;
- d) il numero di unità complessivamente richieste per anno accademico per ciascun servizio (nel limite massimo di 200 ore per ciascuna unità richiesta);
- e) Le motivazioni alla base della richiesta di collaborazione degli studenti non possono essere giustificate da carenza di personale e non devono essere connesse ad assunzioni di responsabilità amministrativa o ad attività di

docenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

f) le eventuali particolari capacità richieste agli studenti di cui è prevista la collaborazione. Tali particolari capacità dovranno essere accertate in sede di colloquio, di cui al successivo articolo 4.

### **Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività**

La collaborazione dovrà svolgersi sotto il diretto controllo dei referenti del settore di assegnazione o dei professori che si avvalgono delle collaborazioni, ai quali spetta la valutazione sull'attività effettuata da ciascuno studente e sull'efficacia dei servizi attivati.

### **Art. 4 - Procedure**

1. L'assegnazione degli incarichi agli studenti è subordinata all'adozione delle seguenti procedure:

a) nel bando, da emanare tempestivamente e comunque non oltre il 15 ottobre, dovranno essere specificati:

- ✓ gli elementi di cui alle lettere a), e), f) dell'art. 2 del presente "Regolamento";
- ✓ la descrizione delle collaborazioni previste per ciascuna tipologia;
- ✓ i requisiti di ammissione e le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5;
- ✓ le modalità di formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 7.

2. Al bando deve essere obbligatoriamente allegato il link Jotform, tramite il quale gli studenti sono tenuti a presentare la propria iscrizione, sottoscrivendo le clausole ivi contenute, ai sensi del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445.

### **Art. 5 - Requisiti di ammissione**

1. Sono requisiti di ammissione per gli studenti:

- ✓ la regolare iscrizione alla data di presentazione della domanda, con riferimento all'anno accademico indicato nel bando;
- ✓ essere maggiorenni.
- ✓ possedere i requisiti specifici richiesti da ogni singolo settore, espressi nel bando.

2. Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti fuori corso;
- b) Sono esclusi dalla fruizione della borsa di collaborazione gli studenti già beneficiari di altre borse di studio, in quanto tali benefici non sono cumulabili, in conformità a quanto disposto dall'art. 10 dell'Allegato A

della Delibera n. XII/4704 del 14 luglio 2025 della Giunta Regionale della Lombardia.

- c) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa, che pertanto siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- d) studenti che abbiano ottenuto una valutazione negativa del servizio svolto in anni precedenti per il medesimo profilo;

#### **Art. 6 - Commissioni giudicatrici**

1. La scelta degli studenti cui affidare le collaborazioni sarà effettuata sulla base di una graduatoria formulata da una commissione composta da tre membri titolari più un supplente (in caso di assenza dei titolari), nominata dal Direttore. Della commissione possono far parte sia professori sia personale amministrativo.
2. La funzione di presidente della Commissione deve essere affidata a un professore o a un funzionario amministrativo.
3. I colloqui si svolgeranno obbligatoriamente in presenza. Solo per comprovate esigenze personali, i singoli candidati possono chiedere di effettuare il colloquio per via telematica. In tal caso la richiesta dovrà essere inoltrata almeno 48 ore prima della data di convocazione.

#### **Art. 7 - Formulazione delle graduatorie**

1. Le commissioni di cui all'art. 6 del presente "Regolamento" formulano le graduatorie entro 10 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.
2. Le graduatorie degli studenti ai quali affidare le collaborazioni saranno redatte sulla base dei seguenti criteri:

La Commissione attribuirà a ciascun candidato un punteggio massimo di 100 punti, così suddivisi:

- a) **Colloquio – fino a 60 punti:** Il punteggio, espresso in centesimi, terrà conto delle precedenti esperienze lavorative, del percorso di studi presso il Conservatorio di Milano e dei contenuti specifici richiesti per ciascuna tipologia di collaborazione indicata annualmente nel bando.
- b) **Valutazione merito – fino a 40 punti:** la Commissione esaminerà, a seconda del settore, il curriculum artistico di ciascun candidato e attribuirà un punteggio alla carriera accademica, calcolato sulla base della media ponderata dei voti conseguiti, espressa in centesimi, e sul numero di crediti (CFA) conseguiti alla data del bando.

1. a seconda della **media ponderata** verranno attribuiti i seguenti punteggi:

<b>Media ponderata</b>	<b>Punti</b>
Fino a 70	0 punti
Da 71 a 85	2 punti
Da 86 a 95	5 punti
Da 96 a 100	8 punti
Da 101 a 105	12 punti
Da 106 a 108	16 punti
Da 109 a 110	20 punti

2. Valutazione dei **crediti conseguiti** nell'anno accademico di riferimento (sessioni: febbraio/marzo, giugno/luglio, settembre/ottobre), così attribuiti:

N. 0 crediti = n. 0 punti  
Da n. 1 a n. 15 crediti = n. 5 punti  
Da n. 16 a n. 30 crediti = n. 10 punti  
Da n. 31 a n. 45 crediti = n. 15 punti  
Da n. 46 a n. 60 crediti e oltre= n. 20 punti

Per gli studenti immatricolati al primo anno, la valutazione considererà il punteggio conseguito all'esame di ammissione al corso di diploma accademico.

Saranno compresi nelle graduatorie i candidati che avranno raggiunto un punteggio pari o superiore a 60/100.

3. Nella graduatoria, formulata sommando i punteggi di cui all'art.7, in caso di parità, precede lo studente in condizioni economiche maggiormente disagiate (ISEEU inferiore); in caso di ulteriore parità precede lo studente più giovane d'età.

Resta inteso che, conformemente al Regolamento tasse del Conservatorio, i candidati che non presenteranno l'ISEEU entro i termini stabiliti, saranno collocati nella fascia reddituale massima.

A conclusione della procedura, le graduatorie saranno pubblicate nella sezione bandi, sul sito Internet del Conservatorio.

### **Art. 8 - Affidamento della collaborazione**

1. L' affidamento della collaborazione ad ogni singolo studente verrà disposto mediante un decreto direttoriale di assegnazione incarichi nel quale all'interno saranno specificati:

- a) generalità dello studente;
- b) oggetto della collaborazione;
- c) durata della collaborazione (in ore);



d) Il pagamento del corrispettivo economico relativo alla collaborazione sarà effettuato al termine della prestazione, previa presentazione di una relazione redatta dallo studente e controfirmata dal referente. Dovrà inoltre essere presentata una relazione sull'efficace svolgimento dell'incarico, a cura del responsabile della struttura di assegnazione o dei docenti che si sono avvalsi della collaborazione. Per le attività connesse alla didattica, sarà predisposto un apposito foglio firme, volto a certificare le ore effettivamente svolte dallo studente assegnatario della collaborazione.

#### **Art. 9 - Durata della collaborazione**

1. La prestazione collaborativa concessa allo studente deve essere pari a un massimo di 200 ore.
2. Il numero di ore di collaborazione non potrà essere suddiviso tra più settori o uffici, salvo particolari esigenze organizzative individuate dal settore di riferimento e comunque autorizzate dal Direttore e dal Direttore Amministrativo, d'intesa con il referente di settore. Tale disposizione ha lo scopo di:
  - evitare di lasciare sprovvisto di un numero significativo di ore un settore;
  - consentire la partecipazione di studenti idonei non assegnatari, che abbiano dichiarato disponibilità totale;
  - facilitare la gestione operativa da parte degli uffici amministrativi.

#### **Art. 10- Periodo di fruizione e corrispettivo**

1. Le prestazioni oggetto della collaborazione dovranno essere svolte, compatibilmente con le esigenze delle strutture di assegnazione o dei professori che si avvalgono delle collaborazioni, di norma entro l'anno accademico di riferimento.
2. La collaborazione dello studente comporta un corrispettivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato dall'applicazione di un importo orario determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 11 - Adempimenti del responsabile della struttura o del professore**

Oltre a quanto previsto dai precedenti artt. 3 e 8, è compito del responsabile della struttura:

- a) assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali;
- b) vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione e, in caso di grave inadempimento degli obblighi correlati all'assegnazione della collaborazione, formulare all'Amministrazione la richiesta di risoluzione della collaborazione;
- c) Il referente è tenuto a redigere, per ciascuno studente assegnatario della collaborazione, una relazione dettagliata dalla quale risultino la tipologia delle attività svolte e la relativa valutazione, specifica e

distinta per ogni studente. Si precisa che, in assenza di una valutazione positiva da parte del referente, non potrà essere disposta l'erogazione del compenso.

#### **Art. 12 - Obblighi dello studente**

1. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nel decreto di assegnazione, con diligenza, osservando l'orario di servizio e secondo le modalità stabilite dal responsabile del settore presso cui svolge l'attività.
2. Lo studente deve registrare le ore effettuate su apposito modulo messo a sua disposizione e controfirmato dal responsabile della struttura presso la quale presta la collaborazione o dal professore con cui collabora.
3. Lo studente è tenuto a compilare e sottoscrivere una dichiarazione personale contenente tutti i dati richiesti. Eventuali variazioni rispetto ai dati comunicati, intervenute nel corso dell'anno accademico e prima della conclusione della collaborazione, dovranno essere tempestivamente notificate all'Amministrazione. È fatto obbligo allo studente di fornire le coordinate di un conto corrente bancario intestato esclusivamente a suo nome; non saranno accettati IBAN intestati a terzi. In assenza della documentazione richiesta, l'Amministrazione non potrà procedere all'erogazione dell'emolumento.

#### **Art. 13 - Cause di rinvio, sospensione e risoluzione del rapporto di collaborazione**

1. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per:
  - a. rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Conservatorio;
  - b. irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione;
  - c. consenso delle parti;
  - d. impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti.
  - e. perdita dello status di studente durante la collaborazione, in quanto diplomato.

Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota corrispondente alla parte di collaborazione prestata dietro presentazione di positiva relazione di quanto fino a quel momento svolto del responsabile delle strutture di assegnazione o dei professori che si avvalgono delle collaborazioni.

#### **Art. 14 - Dati personali**

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione alla procedura saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al GDPR 2016/679 e alla legge n. 196/2003 e ss.mm.ii. Tali dati saranno

trattati esclusivamente per le finalità istituzionali e, in particolare, per tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del bando di concorso.

2. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 del GDPR 2016/679.

#### **Art. 15 - Controlli e sanzioni**

1. L'Istituto controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme.

2. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della collaborazione, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, salvi in ogni caso i rilievi penali.

Milano, .... ottobre 2025

Il Presidente  
Giovanni Fosti

Il Direttore  
Massimiliano Baggio

